

Valdobbiadene, 21 marzo 2019

**CIRCOLARE n. 2/4-5/2019**
**A TUTTI I CLIENTI**
**Oggetto: 1. LEGGE BILANCIO 2019**

Per quanto riguarda gli argomenti di maggior interesse segnaliamo:

**1. LEGGE DI BILANCIO 2019**
**C. 9-11 Regime forfettario nuove regole di accesso**

Sintesi: I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata).

La legge di stabilità intervenendo sulla [legge n. 190/2014](#) modifica le regole di accesso e quelle ostative al regime forfettario, con la tabella che segue riepiloghiamo le modifiche.

**Tabella di raffronto regime forfettario 2018 vs. 2019**

| <b>Condizioni di accesso al regime <a href="#">c. 54</a></b>  |   |   |
|---|---|---|
| Descrizione   | Fino al 2018  | Dal 2019  |
| lett. a)<br>I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno | importi diversi a seconda dell'attività esercitata          | non superiori a euro 65.000.  |
| Ai fini del calcolo del limite dei ricavi/compensi non rilevano gli adeguamenti   | Gli studi di settore e ai parametri;                        | Gli indici di affidabilità economica ISE  |
| Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO  | per individuare il limite si considerava quello più elevato | si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate» |
| lett. b)<br><b>Limite delle spese per lavoro dipendete</b> o accessorio, collaboratori, associati in partecipazione, familiari.   | non superiore ad <b>euro 5.000</b> lordi                    | Nessun limite   |
| lett. c)<br><b>Costo storico dei beni strumentali</b> a fine esercizio  | non superiore a 20.000 €.                                   | Nessun limite   |
| lett. d)<br><b>Redditi d'impresa o professione sono prevalenti</b> rispetto a quelli da lavoro dipendente e assimilati.   | SÌ  | NO  |

| <b>Preclusioni di accesso al regime <a href="#">c. 57</a></b>  |  |   |
|--|--|---|
| <b>a) Persone fisiche che si avvalgono</b>   | <b>di regimi speciali</b> ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.   |   |
| <b>b) Residenza estera</b>   | i soggetti <b>non residenti</b> , ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell' <b>Unione europea</b> o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda) e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il <b>75% del reddito</b> complessivamente prodotto; |   |
| <b>c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano:</b>   | <b>cessioni di fabbricati</b> o porzioni di fabbricato, di <b>terreni edificabili</b> di cui all'art. 10, primo c., numero 8), del DPR. n. 633/72.<br><br><b>cessioni Intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi</b> di cui all'art. 53, c. 1, del DL. n. 331/93.  |   |
| <b>d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che contemporaneamente all'esercizio dell'attività:</b> | <b>detengono partecipazioni</b> (quindi sono soci), <b>in società di persone</b> o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR., o in società a responsabilità limitata "trasparenti" di cui all'art. 116 del TUIR.  | partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; |
| <b>d-bis) se l'attività è esercitata in prevalenza verso:</b>  | <b>Nessuno</b>   | datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro»;   |

Il comma 87 della legge [190/2014](#) come modificato dalla legge di Bilancio 2019, prevede che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato:

- a) delle **Nuove iniziative produttive** di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- b) del regime dei **Minimi** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del DL. n. 98/2011.

Possono applicare, laddove in possesso dei requisiti di accesso al forfettario, il regime di tassazione al 5%, per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del quinquennio agevolato.

Il comma 10 modifica l'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituendolo con l'allegato 2 annesso alla legge.

**Allegato 2**  
*(articolo 1, comma 10)*

 « **ALLEGATO 4**  
*(articolo 1, comma 64)*
**(Regime forfetario dei contribuenti minimi)**

| Progressivo | Gruppo di settore   | Codici attività ATECO 2007   | Coefficiente di redditività |
|-------------|---|--|-----------------------------|
| 1           | Industrie alimentari e delle bevande  | (10-11)  | 40%                         |
| 2           | Commercio all'ingrosso e al dettaglio   | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9  | 40%                         |
| 3           | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande  | 47.81  | 40%                         |
| 4           | Commercio ambulante di altri prodotti   | 47.82 - 47.89  | 54%                         |
| 5           | Costruzioni e attività immobiliari  | (41-42-43) - (68)  | 86%                         |
| 6           | Intermediari del commercio  | 46.1   | 62%                         |
| 7           | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  | (55-56)  | 40%                         |
| 8           | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)  | 78%                         |
| 9           | Altre attività economiche   | (01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99) | 67%                         |

11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge n. [190/2014](#).

**Applicazione del regime forfetario**

Alla luce delle disposizioni sopra esposte possiamo affermare che:

Chi era già nel regime forfetario nel 2018 può restare nel regime anche nel 2019, anche se nell'anno precedente ha superato i vecchi limiti di ricavi o compensi legati all'attività esercitata, è infatti sufficiente che sia stato rispettato il nuovo limite dei 65mila euro annui.

Il problema a cui non è ancora stata data risposta è relativo al significato di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni” concetto previsto nella causa ostantiva prevista nel caso di partecipazioni in società a responsabilità limitata.

### **C. 12 Deducibilità IMU immobili strumentali**

Sintesi: Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali.

Modificando l’articolo 14, c. 1, del decreto legislativo n. 23/2011, dal 2019 l’IMU che imprese e professionisti versano sugli immobili strumentali diventa deducibile dal reddito nella misura del 40% e non più al 20% come previsto per il periodo dal 2014-2018.

Non subiscono modifiche né l’integrale indeducibilità ai fini Irap, né la totale detraibilità della Tasi.

La modifica alla deducibilità si applica anche a IMI e IMIS applicate nelle province autonome di Bolzano e Trento che per legge applicano lo stesso regime di deducibilità dell’IMU.

Ricordiamo che fino al 2012 l’articolo 14 del D.Lgs. 23/2011 prevedeva l’integrale indeducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi e dall’Irap.

Gli immobili interessati dal raddoppio di deducibilità con decorrenza 2019 sono quelli di cui all’articolo 43 TUIR, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa (non ad uso promiscuo: circolare n. 10/E/2014).

La nuova misura di deducibilità interessa dunque gli immobili “strumentali per natura” o “per destinazione”, con esclusione, di quelli “patrimonio” (arti. 90 TUIR) e di quelli “merce”.

La deducibilità al 40% dovrebbe interessare anche l’IMU a carico dell’utilizzatore sugli immobili strumentali condotti in locazione finanziaria o in concessione demaniale.

### **C. 28-34 Tassazione agevolata sugli utili reinvestiti (mini ires)**

La norma interessa tutti i soggetti che producono reddito d’impresa e prevede una riduzione dell’aliquota Ires/Irpef di 9 punti percentuali.

**28.** A decorrere dal 2019 per chi ha l’esercizio solare, (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018), il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti soggetti a Ires (ex art. 73 TU.) può godere di una riduzione dell’aliquota Ires di nove punti percentuali, si passa cos’ dal 24 al 15%.

L’aliquota del 15% si applica su una parte del reddito, quella corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione:

- conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;
- accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.

L’importo agevolato deve rispettare ulteriori limiti individuati nella somma:

- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102 del citato testo unico;
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

**29.** Ai fini del calcolo dell’agevolazione si forniscono le regole che seguono.

#### **Riserve e utili**

Si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione. La norma richiama l’art. 2433 cc. che peraltro ripete semplicemente il medesimo concetto.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

#### **Investimento in beni strumentali**

Per investimento si intende:

1. la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
2. il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti;
3. e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui [all'articolo 164](#), comma 1, lettera b-bis), del TUIR., Vale a dire i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Lascia perplessi il solo richiamo ai veicoli concessi in uso ai dipendenti e non alle autovetture in generale.

### Valore degli investimenti

Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base **all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali** materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili secondo le normali regole fiscali (art. 102 TUIR.).

L'investimento deve essere poi ricondotto, entro i limiti di questo calcolo:

costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli acquisiti nel 2018, al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio.

dedotto

il costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 senza considerare gli investimenti oggetto dell'agevolazione di cui ai precedenti punti 1,2, e 3.

Poiché quest'ultimo punto, sul valore degli investimenti, non è scritto in modo particolarmente chiaro, di seguito riportiamo il testo che abbiamo tentato di tradurre, confidando che le interpretazioni ufficiali confermino quanto da noi qui scritto.

---

**Testo legge** - *Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;*

---

### Costo del personale

c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale:

- sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato
- e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

Il costo rileva nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

---

Articolo 2425, primo comma, lettera B),

B) Costi della produzione:

...omissis...

9) per il personale:

- a) salari e stipendi;

- b) oneri sociali;
- c) trattamento di fine rapporto;
- d) trattamento di quiescenza e simili;
- e) altri costi;
- ...omissis...
- 14) oneri diversi di gestione.

L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

A tal fine, per i soggetti di cui all'[articolo 73](#), comma 1, lettera c), del TUIR., la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.

In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione:

- le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale.

I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

**30.** fini dei commi 28 e 29, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo.

### **Consolidato nazionale e mondiale**

**31.** Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR., che partecipano al **consolidato nazionale** di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 28 a 30 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.



Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR., che esercitano l'opzione per il **consolidato mondiale** di cui agli articoli da [130](#) a [142](#) del medesimo testo unico.

### Trasparenza fiscale

**32.** In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del TUIR., l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 28 a 30 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 28 a 30.

### Applicazione ai soggetti Irpef

**33.** Le disposizioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle **persone fisiche**, al **reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria**.

Se i predetti soggetti operano in regime di **contabilità semplificata**, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile **siano integrate con apposito prospetto** da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.

Ora il secondo comma dell'art. 2217 cc. prevede che:

*“L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.”*

Ci si chiede come si possano integrare delle scritture che per le quali i semplificati non sono obbligati alla relativa tenuta. Forse il legislatore voleva dire, sostituite da apposito prospetto.

### Criteri dell'agevolazione Irpef

l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote progressive Irpef di cui [all'articolo 11](#) del TUIR., ridotte di nove punti percentuali **a partire da quella più elevata**.

### Cumulabilità dell'agevolazione

**34.** Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

## C. 53-54 Fatturazione elettronica e operatori sanitari

Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

53. Sostituendo l'art. 10-*bis* del DL. n. 119/2018, in tema di fattura elettronica per gli operatori sanitari, si prevede che:

*1.* Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2014, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Operatori sanitari sono i soggetti ricompresi nell'elenco contenuto all'articolo 3 del D.lgs.175/2014 vale a dire:

- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;

- presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici.

NB: per il ciclo passivo non risultano esoneri così come per le fatture che non transitano per il sistema TS.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato».

#### **Divieto per tutti**

Il decreto legge sulle semplificazioni L'articolo [9-bis, comma 2](#) estende l'ambito di operatività della disposizione contenuta nell'[articolo 10-bis](#), DI 119/2018, come qui commentato prevedono che **il divieto di fattura elettronica si applica anche a coloro che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

#### **Corrispettivi TS**

54. All'articolo 17 del DL. n. 119/2018, al comma 1, lettera c), il capoverso *6-quater* è sostituito dal seguente:

« *6-quater*. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2014, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a **tutti i corrispettivi giornalieri**, al Sistema tessera sanitaria.

Quindi, l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata sostituirà la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2 del decreto legislativo 127/2015)

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato».

---

### **C. 55 Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi**

Il contributo per acquisto (massimo 250 euro) o per l'adattamento (massimo 50 euro) degli strumenti telematici non sarà più anticipato dal fornitore, ma usufruibile come credito d'imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d'acquisto e al pagamento con modalità tracciabile.

### **C- 56 Associazioni sportive e fatturazione elettronica**

All'articolo 10 del DL. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 02 è abrogato.

Il comma prevedeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari."



Viene quindi abrogata fatturazione a cura del cliente sulle sponsorizzazioni e pubblicità delle associazioni sportive dilettantistiche, appena introdotto dal DL. 119/2018.

L'abrogazione del comma 02 dell'articolo 10 del DL 119/2018 (fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione soggetti Siae) non elimina tuttavia tutti i dubbi per i clienti delle associazioni, chiamati a fatturare per conto della ASD.

Per le ASD e altri soggetti passivi che hanno optato per il regime Siae (artt. 1 e 2 L. 398/1991) con ricavi commerciali superiori a 65.000 euro nel periodo d'imposta precedente, l'articolo 10, comma 01, del DL 119/2018, non modificato dalla legge di bilancio, prevede che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Il cliente è quindi tenuto a emettere fattura elettronica al posto della ASD con la relativa intestazione adottando una numerazione distinta per ciascuna ASD.

Il cliente consegnerà la copia cartacea della fattura alla ASD che la registrerà come finora fatto.

L'Agenzia delle Entrate nella videoconferenza del 15.1.2019 col CNDCEC ha affermato che La fattura potrà comunque essere emessa dalla stessa associazione che supera i 65.000 euro di ricavi anziché per suo conto dal cliente.

---

### **C. 59 Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale**

**59.** Il canone di locazione relativo ai contratti **stipulati** nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari:

- classificate nella categoria catastale C/1;
- di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze,

e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, con l'**aliquota del 21 per cento**.

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

---

### **C. 60-65 Proroga e rimodulazione dell'iper ammortamento**

Si interviene sulle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 9, della legge 232/2016, in base al quale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco ([allegato A](#)) annesso alla stessa legge è maggiorato del 150 per cento. Il beneficio già esteso anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.

La prima variazione riguarda l'ambito temporale della norma: l'agevolazione si applica anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il **31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020**, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura della maggiorazione cambia, non più un'unica percentuale (150%), ma tre diverse misure, collegate all'ammontare degli investimenti effettuati:

- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Non è più prevista alcuna maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni (comma [61](#)).

È stata confermata, per i soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019 per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza delle condizioni dettate dal comma 60, la

maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello "Industria 4.0" ([allegato B](#) alla legge 232/2016, come integrato dall'articolo 1, [comma 32](#), della legge 205/2017).

Anche in questo caso, sono agevolabili i beni acquisiti entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione ([comma 62](#)).

Per la fruizione dei benefici, l'impresa è tenuta produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (iscritti nei rispettivi albi professionali) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tali documenti devono essere acquisiti entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro quello in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ([comma 63](#)).

Resta valida la norma (articolo 1, c. 93, legge 208/2015), riferita in passato al superammortamento (disciplina che non è stata prorogata), che esclude la possibilità di aumentare l'ammortamento per i beni materiali strumentali in relazione ai quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**, per gli acquisti di **fabbricati e di costruzioni**, nonché per gli acquisti dei beni di cui all'[allegato 3](#) alla medesima legge di stabilità 2016.

### **Sostituzione dell'investimento**

Confermate anche le norme in tema di investimenti sostitutivi (articolo 1, c. 35 e 36, legge 205/2017), in virtù delle quali la sostituzione di un bene agevolato non determina la revoca del beneficio a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Se l'investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento ([comma 64](#)).

### **Calcolo acconti**

A seguire, la "consueta" disposizione relativa agli acconti: il calcolo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo dovrà essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative ([comma 65](#)).

### **Cloud computing**

Infine, nel novero dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40% sono stati inseriti anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, a beni immateriali di cui all'allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa ([comma 229](#)).

### **Appunti finali**

Secondo l'Agenzia, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i quali entro il 31 dicembre 2018 l'ordine risulti confermato e siano stati pagati acconti per almeno il 20%, rientrano nella **normativa previgente** e quindi restano agevolati nella misura del 150%, e non con le nuove percentuali.

Cumulabilità con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti

L'Agenzia ritiene per lo stesso investimento si possa godere sia dell'iperammortamento che della agevolazione per utili reinvestiti.

In ogni caso l'agevolazione complessiva non potrà essere superiore al costo dell'investimento.

## C. 66 Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale

**66.** Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

### C. 121 Legge 208/2015 – testo

*L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR., può, entro il 31 maggio 2016 (ora 2019), optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016 (ora 2019), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'**imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive** nella misura dell'**8 per cento** della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.*

*(1) Vedasi anche l'[art. 1, comma 566 legge 11 dicembre 2016 n. 232](#).*

La legge di bilancio 2019, risolverà una norma già applicata nel 2016 e poi prorogata anche per il 2017, in quanto prevista dal c. 121 della legge di bilancio 2016 la nr. 208/2015, si tratta della possibilità di:

- estromettere i beni dell'imprenditore individuale.

A condizioni fiscali più favorevoli rispetto alla normalità dei casi.

Per usufruire dei vantaggi, l'operazione deve essere fatta entro la fine del mese di maggio 2019.

L'agevolazione riguarda le imposte dirette ma non l'IVA che resta applicabile nei modi normali.

L'operazione è caratterizzata dal versamento di una **imposta sostitutiva pari all'8%** della plusvalenza realizzata.

### Valore catastale degli immobili

Ulteriore agevolazione prevista dalla norma consiste nella possibilità di considerare il valore catastale degli immobili anziché il valore normale, notoriamente più elevato, nel determinare la plusvalenza da tassare.

Il valore catastale degli immobili si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti stabiliti dall'art. 52 c. 4 del TUR DPR. 131/86 vale a dire:

| TIPOLOGIA                    | COEFFICIENTE  |
|------------------------------|---------------|
| Terreni (reddito dominicale) | <b>112,50</b> |
| Categoria C/1 ed E           | <b>42,84</b>  |
| Categoria A/10 e D           | <b>63,00</b>  |
| Tutti gli altri fabbricati   | <b>126,00</b> |
| Categoria B                  | <b>176,40</b> |
| Fabbricati "Prima Casa"      | <b>115,50</b> |

### L'estromissione

La norma consente all'imprenditore individuale di estromettere dall'attività d'impresa, tutti i beni immobili strumentali ex art. 43 c. 2 del TUIR siano essi strumentali per natura o per destinazione.

Con l'estromissione degli immobili, l'imprenditore esclude i fabbricati dal patrimonio aziendale per trasferirli alla sua sfera privata, di conseguenza:

- le operazioni riferite a questi immobili non hanno più rilevanza ai fini IVA;
- il reddito dei fabbricati non concorrerà più alla formazione del reddito d'impresa ma concorrerà al reddito complessivo come reddito fondiario.

L'operazione di estromissione consente di evitare l'ordinario carico fiscale che deriva dalla normale operazione di autoconsumo e può interessare chi:

1. vuole cessare l'attività;
2. vuole cedere successivamente i fabbricati oltre il quinquennio dall'acquisto senza imposizione diretta (l'estromissione agevolata non interrompe la decorrenza dei 5 anni) in questo caso non si realizza infatti plusvalenza in capo al soggetto privato;
3. vuole conferire l'azienda in società trattenendo però per sé gli immobili.

### **Pagamento**

Per questa operazione è previsto il pagamento in due rate scadenti il 30 novembre 2019 e 16 giugno 2020.

---

## **C. 67-68 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e per sistemazione del verde**

Proroga delle agevolazioni anche per il 2019, lo prevedono i commi 67 e 68.

In particolare, il comma 67 interviene sui seguenti articoli del decreto legge 63/2013:

- art. 14 ("detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica") e
- art. 16 ("proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili") decreto legge 63/2013;

Il comma 68, interviene invece, sull'articolo 1, c. 12, della legge 205/2017 relativo al "bonus verde".

### **Riqualificazione energetica**

Per quanto riguarda la disciplina del bonus per gli interventi di **riqualificazione energetica**, sono state apportate le seguenti modifiche:

1. è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura maggiorata del 65%, introdotta per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013;
2. è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta al 65% per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro. L'intervento è agevolabile se conduce a un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20 per cento. Questa tipologia di lavoro era stata ammessa all'"ecobonus" per il solo 2018 dalla legge di bilancio 2018;
3. è stata confermata la riduzione della detrazione al 50%, sancita dalla legge di bilancio 2018, per le spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e all'acquisto e posa in opera di schermature solari nonché alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
4. è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2019 la detrazione del 50% per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

### **Recupero patrimonio edilizio**

Relativamente agli interventi finalizzati al **recupero del patrimonio edilizio**, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef nella misura maggiorata del 50%, fino a una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, introdotta per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

### **Bonus mobili**

Per quanto riguarda il “**bonus mobili**”, detrazione spettante a chi già fruisce del “bonus ristrutturazioni” in misura maggiorata - per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (ovvero ad A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, l’agevolazione è ora riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un ammontare non superiore a 10mila euro per unità immobiliare, considerato, per gli interventi effettuati nel 2018 o per quelli iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, al netto delle spese 2018 per le quali si è fruito della detrazione.

### **Bonus Verde**

È prorogato per un altro anno il “**bonus verde**”, la detrazione Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo), che era stata introdotta per il solo 2018 dalla precedente legge di bilancio.

L’agevolazione fiscale, pertanto, è estesa ai pagamenti effettuati nel 2019 per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si ricorda che la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

## **C. 184-199 Saldo e stralcio debiti per mancato versamento tributi**

### **Cancellazione debiti Tributari**

**184.** I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli fino a 1.000 euro di cui all'articolo 4 del DL. n. 119/2018 (per i quali è già prevista la cancellazione), e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017**, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo e liquidazione delle imposte di cui all'articolo 36-bis del DPR. n. 600/73, e all'articolo 54-bis del DPR. n. 633/72, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

### **Cancellazione debiti previdenziali**

**185.** Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017**, derivanti dall'omesso versamento dei **contributi** dovuti dagli iscritti alle **casce previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

### **Certificazione ISEE**

**186.** Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM. n. 159/2013, non sia superiore ad euro 20.000.

**187.** Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, c. 1, del D.Lgs. n. 46/99, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/99, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

**188.** Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, **versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica** i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione dei beni di cui all'articolo 14-ter della legge n. 3/2012.

I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187.

A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 3/2012.

#### **Termine per aderire**

**189.** Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, **entro il 30 aprile 2019**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dal 19.12.2018, data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del DL. 23 ottobre 2018, n. 119.

In tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.

#### **Scadenze di pagamento**

**190.** Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2019**, o in **rate pari a**:

- il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019,
- il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020,
- il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020,
- il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021
- e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

**191.** In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al **tasso del 2 per cento annuo** e non si applicano le disposizioni sulle dilazioni di pagamento previste per l'agente della riscossione dall'articolo 19 del DPR. n. 602/73.

#### **Riscontro all'istanza di stralcio**

**192.** Entro il **31 ottobre 2019**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.

**193.** Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del DL. n. 119/2018, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in **diciassette rate**, e la scadenza di ciascuna di esse.

La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novem-



bre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

**194.** I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni (rottamazione cartelle) rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DL. n. 193/2016, e dell'articolo 1, comma 5, del DL. n. 148/2017, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.

### **Controlli**

**195.** Ai fini di cui all'articolo 11, c. 6, del regolamento di cui al DPCM. n. 159/2013, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione ISEE, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debiti estinti con definizione agevolata di cui all'articolo 3, c. 19, del DL. n. 119/2018.

**196.** All'esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al DPCM 159/2013, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

**197.** Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del DL. n. 119/2018, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

**198.** Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del DL. n. 119/2018.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla [pagina informativa](#) disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

### **C. 245 Utilizzo del denaro contante nel turismo**

**245.** All'articolo 3 del DL. n. 16/2012, relativo all'**acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo**, il c. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 (Commercio al minuto) e 74-ter (Agenzie viaggi) del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633/72, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR. n. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2» Vale a dire la comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate di adesione a questa procedura.

### **C. 291-295 Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto**

**Rimborso spese per il conseguimento della patente**

**291.** A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del successivo comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla successiva lettera b) del comma 292, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

**292.** Le disposizioni del comma 291 si applicano:

a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 1.1.2019, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

### **Detrazione per imprese di autotrasporto**

**293.** Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 292 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

**294.** Il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro il 30 giugno 2019, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 292.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2019.

**295.** Dal rimborso ai dipendenti, di cui al comma 291 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

### **C. 806-808 Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici**

**806.** Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al successivo comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro.

L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, c. 3, del D.Lgs. n. 170/2001 (tabacchi, carburanti bar ecc.), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

**807.** Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, mediante modello F24.

**808.** Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 1° marzo 2019, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

### **C. 1080 Abrogazione ACE**

**1080.** L'articolo 1 del DL. 6 dicembre 2011, n. 201/2011, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, (disciplina ACE) sono abrogati.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del DM. [3 agosto 2017](#), emanato in attuazione del citato [articolo 1](#) del DL. n. 201/2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La norma abolisce l'agevolazione ACE ma stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni sulla riportabilità delle eccedenze di reddito nozionale rispetto al reddito complessivo dichiarato, limitatamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Quindi per il 2018 si possono ancora utilizzare le eccedenze pregresse.

### **Art. 19 Entrata in vigore**

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico  
Camilotto & Castellan*